

**ATTO
N. 545 DEL 29/12/2022**

OGGETTO

MODALITÀ OPERATIVE DA ADOTTARSI NELL'ESECUZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE. GENNAIO 2023

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Visti:

l'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

l'art. 16 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;

l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del 19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana"

la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna"

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 18 luglio 2005 "Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94, art. 16, comma 3";

Ritenuto di dover aggiornare le modalità operative che disciplinano e uniformano in ambito provinciale le attività di controllo faunistico del Cinghiale;

considerato che l'adozione del presente atto non comportando impegno di spesa, né diminuzione di entrata, non necessita dell'acquisizione del visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

APPROVA

le seguenti modalità operative da adottarsi nell'esecuzione del piano di controllo del **CINGHIALE (*Sus scrofa*)** nel territorio della Provincia di Reggio Emilia, di cui agli atti in premessa richiamati:

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere rilasciate a:

- 1) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, inseriti negli elenchi presentati dagli AA.TT.CC. o da strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile di cui agli artt. 41, 43, 45 della L.R. n. 8/1994;
- 2) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individuati dalla Provincia;
- 3) proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio alla specie cinghiale, fatta eccezione per coloro che erano già stati autorizzati dalla Provincia in Piani di controllo precedenti a quello vigente, loro dipendenti o famigliari purché in possesso del titolo di "coadiutore" o da un numero massimo di due coadiutori di fiducia iscritti all'albo della Provincia in cui

ricadono i terreni oggetto dell'intervento. Nel caso in cui i terreni agricoli ricadano in territorio cacciabile (ATC e Azienda venatoria), il titolare dovrà notificare il provvedimento autorizzativo al soggetto gestore dell'attività venatoria.

4) altro personale di cui all'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, qualora operi congiuntamente alla Polizia Provinciale, non necessita di autorizzazione;

Con riferimento agli operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 si devono considerare abilitati, in qualità di "coadiutori", per l'esecuzione del Piano di Controllo del Cinghiale:

- a) i cacciatori di ungulati con metodi selettivi,
- b) i cacciatori di cinghiale abilitati alla caccia collettiva in squadre organizzate e i capisquadra, che abbiano conseguito la qualifica di coadiutori nell'attività di controllo del cinghiale.

Oltre alle figure previste dalle norme generali, possono partecipare all'attuazione del piano anche coadiutori faunistici abilitati non titolari di licenza di caccia, qualora le operazioni connesse al controllo non comportino l'uso di armi.

Le autorizzazioni non saranno rilasciate a chi non ha ottemperato agli obblighi di registrazione e rendicontazione, nei termini e nelle forme previste, degli interventi realizzati.

Disposizioni generali

Gli operatori non appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono essere in possesso di **assicurazione** a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Gli operatori sono tenuti a portare al seguito, durante tutte le operazioni, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, la licenza di porto di fucile, il certificato assicurativo e, nei casi previsti, la schede di uscita.

Con l'eventuale entrata in funzione di un Sistema Automatico di Registrazione tutti gli operatori dovranno adempiere alle comunicazioni previste in modalità telematica.

Gli operatori, per tutta la durata delle operazioni, sono tenuti a indossare il **corpetto color arancio** del modello indicato dalla Provincia e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza nonché delle norme sul porto e sul trasporto delle armi. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p.

Sono esclusi dal piano i Parchi Nazionali e le Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che provvedono autonomamente, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005.

Nelle aree urbane, nelle quali la presenza della specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, gli interventi di controllo sono attuati a seguito di apposita ordinanza sindacale o prefettizia, con la partecipazione ed il coordinamento degli agenti della Polizia Locale provinciale, coadiuvati da personale abilitato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 o da agenti delle Polizie Locali municipali muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Come espressamente dichiarato dal piano regionale si ritiene già assolto l'obbligo previsto

dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 di intervento prioritario con metodi ecologici.

Non è previsto **limite numerico** agli abbattimenti.

Quando la Polizia Provinciale organizza interventi di controllo in territori cacciabili, siano essi ATC che istituti privati, senza il coinvolgimento del personale indicato dai relativi soggetti gestori, informa preventivamente gli stessi circa i periodi, i luoghi ed il personale incaricato.

Modalità operative:

Possono essere utilizzati strumenti tecnologici quali radiotrasmittenti, telefonini e droni, inoltre, in orario serale e notturno, è consentito l'uso di strumentazione ottica per l'amplificazione della luce notturna, termocamere, fari, dispositivi di puntamento laser.

Ai sensi del Codice della Strada è vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia.

Cattura per mezzo di trappole mobili dotate di meccanismo a scatto o di chiusini fissi preventivamente dotati della matricola identificativa fornita dalla Provincia, attuabile in tutto il territorio. Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche tramite dispositivo per il controllo da remoto), rimuovendo gli esemplari soppressi e liberando prontamente gli individui appartenenti ad altre specie. La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile con arma di cui all'art. 13 legge 157/1992, di calibro idoneo per la specie. Nel caso di avvenute catture è obbligatoria la trasmissione tempestiva della SCHEDA DI USCITA E ABBATTIMENTO indicata dalla Provincia, integralmente compilata. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e soppressione degli animali.

Abbattimento tramite tiro selettivo da postazione fissa attuabile in tutto il territorio regionale, con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 con bossolo di altezza non inferiore a mm 40 munito di ottica di mira, posizionandosi obbligatoriamente in modo tale che l'ogiva impatti sempre e comunque contro il terreno. Nei territori, nei periodi e nelle giornate in cui viene esercitata la caccia collettiva al cinghiale, tali operazioni potranno essere svolte solo in orario notturno e dovranno essere sospese nelle notti precedenti alle giornate destinate all'esecuzione delle battute/braccate, salvo nulla-osta dell'ATC o dell'AFV competenti.

È obbligatoria la trasmissione preventiva (almeno 12 ore prima) della SCHEDA DI USCITA E ABBATTIMENTO, con le modalità ivi indicate, compilata nella parte relativa ai dati dell'intervento.

La stessa scheda deve essere ritrasmessa, entro 2 giorni, debitamente compilata anche nella parte relativa agli esiti dell'intervento e alla destinazione dei capi abbattuti.

È consentita la realizzazione di punti di alimentazione in numero massimo di uno ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale interessata, con utilizzo esclusivo di mais in granella o in pannocchie in quantitativo massimo di un kg di granella/giorno per punto di alimentazione; la somministrazione di alimentazione attrattiva deve essere sospesa al termine delle azioni previste.

Azioni collettive, attuabili in tutto il territorio, qualora le altre metodologie non abbiano dato risultati risolutivi o non siano tecnicamente impiegabili, in orario diurno, con le seguenti modalità e limitazioni:

- utilizzo del metodo della GIRATA (4-10 coadiutori abilitati, 1 coadiutore conduttore di cane limiere e 1 cane abilitato alla funzione di limiere) o di azioni di prelievo collettive con l'utilizzo di mute di non più di 3 cani abilitati nelle quali gli ausiliari coinvolti abbiano conseguito uno specifico brevetto ENCI per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento;
- impiego di armi a canna rigata a ripetizione manuale e/o semiautomatica munite di sistema di puntamento e utilizzo di munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm. I caricatori delle armi a canna rigata semiautomatiche dovranno contenere un massimo di cinque colpi con la possibilità di valutare fucili a canna liscia a palla unica a piombo;
- gli interventi possono essere effettuati con la presenza di personale della Polizia Provinciale oppure dietro autorizzazione della Provincia al Conduttore di Limiere che si incarichi dell'organizzazione degli interventi e assuma la responsabilità della loro corretta esecuzione in qualità di Caposquadra. In questo caso il Caposquadra verifica che tutti i partecipanti indossino un giubbotto ad alta visibilità e siano titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia in corso di validità, di apposita polizza assicurativa per eventuali danni arrecati, a sé o a terzi, nell'esercizio del controllo faunistico e dell'abilitazione di Cacciatore di Selezione o di Coadiutore per la specie Cinghiale e che detti titoli siano portati al seguito durante tutte le operazioni. Il Caposquadra deve curare la trasmissione preventiva (almeno 48 ore prima di ogni intervento) della SCHEDA DI GIRATA, con le modalità ivi indicate, compilata nella prima parte relativa ai dati dell'intervento. Dovrà recare la stessa scheda con sé durante l'intervento annotando, prima dell'inizio della girata, i nominativi dei partecipanti e le armi utilizzate. Dovrà infine ritrasmettere la stessa scheda, entro 2 giorni dall'intervento, debitamente compilata anche nelle parti relative all'esito delle operazioni e alla destinazione dei capi abbattuti.
- Il territorio sul quale si svolgono le azioni collettive deve essere adeguatamente segnalato con cartelli indicanti l'attività di controllo in atto.
- In caso di ferimento di capi durante le operazioni di controllo, si deve procedere obbligatoriamente al recupero degli stessi, informando la Polizia Locale Provinciale nelle modalità da essa stabilite, avvalendosi di un conduttore di cane da traccia abilitato.

Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.

In tutti i siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Per le porzioni dei siti Natura 2000 di competenza dei Parchi, di cui alla Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021", ma esterne alle Aree protette, sono state effettuate le previste Valutazioni da parte dei singoli soggetti gestori dalle quali emerge che le prescrizioni contenute nel presente "Piano", modificato anche a seguito del parere di ISPRA, non costituiscono un fattore di minaccia.

Destinazione dei cinghiali abbattuti e catturati:

Gli esemplari abbattuti rimangono nella disponibilità dei soggetti (squadre o singoli coadiutori) che hanno effettuato l'abbattimento nel rispetto delle norme del piano, i quali, previa identificazione con fascetta inamovibile numerata inserita al tendine di Achille subito dopo l'abbattimento, li possono:

- destinare ad autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale, assolvendo tempestivamente alle verifiche previste dal

vigente piano regionale di monitoraggio sanitario della fauna selvatica ed a ogni altra eventuale prescrizione delle autorità sanitarie;

- conferire, subito dopo l'abbattimento, ad un Centro Lavorazione Carni autorizzato nel rispetto delle norme e delle procedure sanitarie previste. In questo caso rimangono a carico dell'abbattitore tutte le attività di raccordo organizzativo con il centro lavorazione carni e tutte le spese connesse.

In caso di vendita per scopi alimentari dei capi abbattuti dal personale dipendente, si osserveranno le eventuali richieste con le seguenti priorità:

- direttamente al Centro Lavorazione Carni che ha effettuato il ritiro, compensando opportunamente le relative spese;
- ai conduttori di fondi agricoli che abbiano subito danni da cinghiale alle rispettive coltivazioni;
- ai pubblici esercizi di ristorazione (ristoranti, agriturismi, ecc.), preferibilmente ubicati nel territorio in cui è stato abbattuto il cinghiale;
- altri privati cittadini che ne facciano richiesta.

Le carcasse degli esemplari abbattuti devono essere rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta.

Cinghiali rinvenuti malati o feriti

I cinghiali rinvenuti malati o feriti nel territorio provinciale sono oggetto del Piano di Controllo. A tal fine la Polizia Provinciale individua le opportune modalità organizzative per la loro gestione, prevedendo anche l'eventuale autorizzazione all'abbattimento, con opportune modalità particolari, in capo ai soggetti incaricati del servizio di recupero, soccorso e trasporto della fauna selvatica morta, ferita o in stato fisico anormale per conto degli enti competenti, purché siano in possesso dei titoli necessari previsti dal Piano.

DA ATTO CHE

la Provincia di Reggio Emilia si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi di cui alla presente determinazione;

per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente;

poiché lo svolgimento delle attività oggetto delle presenti disposizioni non comporta alcun incardinamento, dei coadiutori e degli altri soggetti indicati nel presente atto, nell'organizzazione della Provincia, resta essa esclusa da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento agli art. 3, comma 12 bis, e 21.

Reggio Emilia, li 29/12/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma